

# **Comune di San Gregorio nelle Alpi**

Provincia di Belluno

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Approvato con deliberazione del C.C. n° 110 del 27.02.2002

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Luigi Minella

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il Comune di San Gregorio nelle Alpi, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 ed alla luce dei principi stabiliti dalla legge 27.2.2000 n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, introduce l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con gli obiettivi di:

- semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento;
- ridurre gli adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi rapporti improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
- eliminare o quantomeno prevenire l'instaurazione di contenzioso tra le parti, anche per poter più proficuamente utilizzare le risorse umane e strumentali disponibili nel potenziamento dell'attività di controllo sostanziale.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione presuppone la presenza di elementi imponibili concordabili e quindi è applicabile esclusivamente nei casi di accertamenti in rettifica o d'ufficio fondati su elementi caratterizzati da apprezzamento valutativo.

2. Esulano pertanto dall'ambito di applicazione dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, tutte le questioni cosiddette "di diritto" nonché tutti gli atti relativi alla semplice liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti eseguiti dai contribuenti.

### **Art. 3 - Soggetti interessati**

1. Tutti i contribuenti possono avvalersi dell'istituto.
2. Nel caso di più soggetti obbligati in solido al rapporto tributario, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno soltanto degli obbligati.
3. La definizione ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti degli altri coobbligati.

### **Art. 4 - Funzionario responsabile**

1. Competente alla definizione e sottoscrizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale del tributo per il quale si procede.

2. Il funzionario responsabile, tenuto conto di quanto emerso in sede di contraddittorio con il contribuente, deve verificare la fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché valutare attentamente il rapporto costi-benefici derivante dal procedimento, con particolare riferimento, nel caso di un eventuale contenzioso, al rischio di soccombenza ed ai conseguenti oneri a carico del Comune.

#### **Art. 5 - Avvio del procedimenti ad iniziativa dell'Ufficio**

1. Quando sussistono le condizioni per l'emissione di un avviso di accertamento, suscettibile di essere definito con l'adesione del contribuente, l'Ufficio può dare preventivamente inizio al procedimento di adesione, inviando al contribuente, mediante notifica o raccomandata con avviso di ricevimento per il tramite del servizio postale o, quando possibile, anche tramite fax o strumenti telematici, un invito a comparire nel quale sono indicati:

- il tributo ed i periodi d'imposta oggetto dell'accertamento;
- gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per le definizioni dell'accertamento con adesione;
- il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Nel caso di più soggetti obbligati in solido, l'invito è inviato a tutti i soggetti, al fine di consentire ad ognuno la partecipazione al contraddittorio e l'assunzione delle proprie autonome decisioni.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, previste dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti i singoli tributi, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento non è comunque obbligatoria e la mancata risposta all'invito non comporta alcuna sanzione.

#### **Art. 6 - Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può attivare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il procedimento di definizione dell'accertamento con adesione, presentando all'Ufficio Tributi, con le modalità previste nell'art. 5, apposita istanza in carta semplice.

2. Al fine di garantire a tutti i contribuenti la possibilità di avvalersi dell'istituto è fatta espressa comunicazione in calce all'avviso di accertamento di tale facoltà, delle modalità di esercizio e dei benefici ad essa connessi, nei casi in cui il procedimento non sia stato attivato preventivamente dall'ufficio.

3. La presentazione dell'istanza anche di un solo coobbligato produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo, ivi compresa l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli da parte dell'Ufficio qualora ne ricorrano i presupposti.

4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio trasmette al contribuente l'invito a comparire con le modalità dell'art. 5.

6. Il contribuente può richiedere, indicandone i motivi, il differimento della data di comparizione indicata nell'invito per un periodo non superiore a 15 giorni.

7. La richiesta è ammissibile soltanto se presentata, con le modalità di cui all'art. 5, non oltre la data di comparizione indicata nell'invito.

8. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

### **Art. 7 - Conclusione del contraddittorio**

1. Concluso il contraddittorio, il Funzionario Responsabile redige apposito verbale nel quale, sia pur sinteticamente, deve essere dato atto dei documenti prodotti e delle argomentazioni fornite dal contribuente, nonché dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e delle operazioni compiute.

### **Art. 8 – Contraddittorio con esito negativo**

1. Nei casi di procedimenti con adesione innescati di sua iniziativa, a fronte dell'esito negativo del contraddittorio, l'Ufficio deve attivarsi per notificare senza ritardo il relativo avviso di accertamento; quest'ultimo dovrà comunque tenere conto degli eventuali chiarimenti o prove documentali forniti dal contribuente nel corso del contraddittorio precedentemente svolto.

2. Nel caso invece di attivazione del procedimento ad iniziativa del contribuente a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, la negativa conclusione del procedimento non incide sul periodo di sospensione dei termini per ricorrere.

3. L'avvenuta verbalizzazione dell'esito negativo del contraddittorio svolto non preclude in via di principio la ripresa del procedimento e l'eventuale sottoscrizione dell'adesione.

## **Art. 9 - Atto di accertamento con adesione**

1. Nel caso in cui, a seguito del contraddittorio, l'accertamento venga concordato con il contribuente, il responsabile del procedimento redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione, nel quale dovranno essere indicati:

- gli elementi di valutazioni adottati dal contribuente ed i relativi documenti prodotti;
- i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione dell'originaria pretesa;
- i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile, in stretta connessione agli elementi che, a seguito del contraddittorio svolto, hanno a tal fine assunto rilevanza.
- la liquidazione del maggior tributo dovuto, degli interessi e delle sanzioni dovute per effetto della definizione, anche in forma rateale.

2. L'atto deve essere sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile del tributo per il quale si procede.

## **Art. 10 - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate bimestrali di pari importo, la prima delle quali dovrà essere versata entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale.

3. Nel caso di mancato pagamento entro il termine di cui al comma 1, l'atto di accertamento con adesione non produrrà effetti e riacquisterà piena efficacia la pretesa tributaria contenuta nell'atto di accertamento originariamente notificato.

4. Nel caso di mancato pagamento alla prescritta scadenza anche soltanto di una delle rate successive alla prima, si procede alla riscossione dell'intero debito residuo secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo.

5. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla presentazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

## **Art. 11 - Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta:
- la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento;
- l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del

contribuente e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, ad eccezione delle ipotesi di cui ai successivi commi 2 e 3;

- l'obbligo per il contribuente a pagare tutte le somme dovute in conseguenza della definizione;
- la riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo previsto dalle leggi o dai regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, con esclusione di quelle per le quali non è ammessa la definizione agevolata indicata nell'art. 2, 2° comma. Sono dovuti gli interessi calcolati sul tributo definito.

2. La definizione non preclude comunque all'ufficio la possibilità di modificare eventuali errate liquidazioni del tributo originale da errori materiali e/o di calcolo, anche a favore del contribuente.

3. Rimane peraltro salva la possibilità, per l'ufficio, di procedere ad ulteriori accertamenti nei seguenti casi:

- quando la definizione riguardi accertamenti parziali;
- sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi imponibili sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabili né dal contenuto della dichiarazione originaria né dagli eventuali atti prodotti dal contribuente nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione.

### **Art. 12 - Autotutela**

1. Nel caso in cui, successivamente al perfezionamento dell'accertamento con adesione del contribuente emerga, in tutto od in parte, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, il funzionario responsabile del tributo ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

### **Art. 13 – Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili agli accertamenti emessi e non divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.